

BUTTIGLIERA ALTA



C_B305 - - 1 - 2019-07-01 - 0008968

Prot.Generale n: 0008968 A

Data: 01/07/2019 Ora: 10.50

Classific.: 1-0-0

DICHIARAZIONI

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (PERIODO)

Il sottoscritto/a **CHIAROBONELLO DAVIDE** Codice fiscale **2124**

al fine dell'applicazione della Legge 326 del 24/11/2003, art. 44, dichiara che il proprio reddito derivante da attività di lavoro autonomo occasionale, relativo all'anno **2019**

- non supera € 5000
 supera € 5000

e, in caso di superamento del reddito :

- di essere iscritto/a ad altra forma previdenziale obbligatoria o titolare di pensione indiretta (riportare la denominazione dell'ente previdenziale)
 di non essere iscritto/a ad altra forma previdenziale obbligatoria
 di essere titolare di pensione diretta (riportare la denominazione dell'ente previdenziale)


Il sottoscritto/a dichiara altresì:

- di essere a conoscenza di doversi iscrivere alla Gestione separata presso l'INPS, qualora il reddito annuo derivante da attività di lavoro autonomo occasionale superi l'importo di € 5000.
- di impegnarsi a presentare tempestivamente una nuova dichiarazione in caso di variazione reddituale e/o previdenziale.
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punite con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia.

Legge 326 del 24/11/2003 - art. 44, comma 2; "A decorrere dal 1 Gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 114 sono iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 Agosto 1995, n. 333, solo qualora il reddito annuo derivante da telle attività sia superiore ad € 5000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta Gestione".

Circulare INPS n. 103 del 6/7/2004;il collaboratore esercente attività di lavoro autonomo occasionale ha l'obbligo di comunicare ai contribuenti interessati, all'inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del reddito di € 5000, al fine dell'applicazione del contributo (Legge 335/95), nonché dell'iscrizione alla Gestione separata.

Data 28/06/2019


Firma

Con riferimento al contratto tra ***IL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA***

dichiaro

1. di impegnarmi a non divulgare ad altri né ad usare, durante e successivamente il mio rapporto di collaborazione se non espressamente autorizzato, alcuna notizia, documento o dato di titolarità del Comune di Buttigliera Alta che io possa direttamente o indirettamente conoscere o possedere;
2. di impegnarmi a restituire al termine del mio rapporto di collaborazione al Comune di Buttigliera Alta l'intero carteggio, documento o copie, prodotti, dati e statistiche ancora in mio possesso.

IL LAVORATORE :

CHIARBONELLO DAVIDE
Cognome e Nome


Firma

Data 28/06/2019



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Via Reano, 3 – CAP 10090 – P. IVA/C.F 03901620017 – TEL. 0119329370
FAX 0119329349 – E-mail ragioneria@comune.buttiglieraalta.to.it

UFFICIO RAGIONERIA

PATTO DI INTEGRITÀ'

(ex art. 1 comma 17 della legge n. 190/2012)

Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 5.000,00

Relativo alla procedura di gara per lavori, servizi/ fornitura di :

INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PERIODO LUGLIO 2019/FINE MANDATO 2024.

tra

il Comune di Buttigliera Alta rappresentato dalla Dr.ssa CRISTIANO Gabriella

in qualità di Responsabile Area Amministrativa - P.O.

e

il Professionista

CHIARBONELLO DAVIDE

residente in BUTTIGLIERA ALTA

codice fiscale

(Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 83 commi 8 e 9 D.lgs 50/2016).

VISTI

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1 c. 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n.72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'aggiornamento per il 2015 del PNA approvato con la determinazione n. 12 del 28.10.2015 – il PNA 2016 approvato con deliberazione n. 831 del 3.8.2016;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) vigente del Comune di Buttigliera Alta;
- il Codice di comportamento adottato con delibera n. 170 del 17/12/2013;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il patto d'integrità è lo strumento che il Comune di Buttigliera Alta adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici, dei professionisti e del personale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per importi superiori a € 5.000.
2. Il patto d'integrità stabilisce l'obbligo reciproco che s'instaura tra il Comune di Buttigliera Alta e gli operatori economici d'improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il patto di integrità si applica con i medesimi modi ai contratti di subappalto di cui all'art. 174 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, alle scritture private e alle convenzioni;
4. Il patto d'integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente patto si rinvia al codice di comportamento del Comune di Buttigliera Alta (adottato con delibera G.C. n.170 del 17/12/2013), ed al codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo d'imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Art.2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

1. L'operatore economico:

- a) dichiara di non aver fatto ricorso, e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) dichiara di non avere condizionato, e s'impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette ad influenzare il contenuto del bando o altro equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) dichiara di non avere corrisposto, né promesso di corrispondere, e s'impegna a non corrispondere, né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
- d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte, né di aver praticato intese o adottato azioni, e s'impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente;
- e) dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- f) si impegna a segnalare all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a segnalare all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dal Comune di Buttigliera Alta e nel sito internet www.comune.buttiglieraalta.to.it – sezione Amministrazione Trasparente/ altri contenuti/corruzione;
- h) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria;

2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art.3

Dovere di segnalazione

1. L'operatore economico segnala alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

2. L'operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte dei dipendenti dell'Ente o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento.

4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l'operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.

5. L'operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

6. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione expressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

7. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva expressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagnie sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

8. Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva expressa di cui all'art.1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della Legge 114/2014.

Art. 4

Obblighi relativi ai subappaltatori

1. L'operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante per tutti i subappalti/subaffidamenti. Non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario né ammesse le comunicazioni di subcontratto di cui all'art. 105, 2 comma del D.lgs 50/2016 in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi del presente Codice si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo sarà inserita apposita clausola nei contratti in ordine al rispetto del Patto di Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del subappalto.

Art.5.

Divieto ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001

L'operatore economico dichiara di non aver concluso, successivamente al 28 novembre 2012, contratti di lavoro subordinato o di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo.

Art. 6

Obblighi del Comune di Buttigliera Alta

1. L'Amministrazione:

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza ed integrità disciplinati dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e dal codice di comportamento del Comune di Buttigliera Alta approvato con deliberazione n. 170 del 17.12.2013 nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel piano triennale di prevenzione vigente
 - b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
 - d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi somme di danaro o altre utilità finalizzate ad influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
 - e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte degli operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dal Comune di Buttigliera Alta e nel sito internet www.comune.butiglieraalta.to.it – sezione Amministrazione Trasparente/ altri contenuti/corruzione;
 - g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
 - h) si impegna all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia d'incompatibilità ed inconferibilità di incarichi di cui al D.lgs n.39/2013;
 - i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti di predetta commissione la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto d'interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice s'impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto ed a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 7

Violazione del Patto d'Integrità

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di

aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'art. 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) revoca dell'affidamento / risoluzione del contratto;
- c) nei casi previsti all'art.3 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 dell'art. 7 e all'art. 32 Legge 114/2014);
- d) segnalazione all'ANAC per le finalità previste ai sensi dell'art.80 Dlgs 50/2016 e alle competenti Autorità;
- e) responsabilità per danno arreca al Comune di Buttigliera Alta, nella misura del 5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- f) responsabilità per danno arreca agli altri operatori economici concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto, sempre impregiudicata la prova predetta;
- g) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
- h) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra 2 anni e 5 anni;

2. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni di cui al presente patto avviene con garanzia di adeguato contradditorio dell'amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.

3. Per le violazioni di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ed altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per 2 anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per 5 anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

4. L'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1382 c.c. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 1, lett. c) del presente articolo.

Art. 8


Efficacia del patto d'integrità

1. Il presente patto d'integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento ed all'estinzione delle relative obbligazioni.
2. Il contenuto del presente documento potrà essere integrato dal Comune di Buttigliera Alta con eventuali futuri protocolli di Legalità.
3. L'operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute nel presente patto.

Buttigliera Alta, 28/06/2019

Il Comune di Buttigliera Alta

L'operatore economico



Spett.le
COMUNE DI BUTTIGLERA ALTA
Ufficio Ragioneria
Via Reano n. 3
10090 Buttiglera Alta (TO)

Oggetto: Comunicazione coordinate bancarie.

Io sottoscritto CHIARBONELLO DAVIDE
nato a TORINO Prov. (TO)
residente in BUTTIGLIERA ALTA
codice fiscale C

CHIÉDO

che le somme spettanti siano accreditate sul seguente conto corrente a me intestato o cointestato:

Istituto di credito: Denominazione: INTESA SAN PAOLO

Agenzia/Filiale: AVIGLIANA - CORSO TORINO

IBAN -

Data 28/06/2019

Firma Dwight Amherst

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati da Voi comunicati sarà improntato ai principi di correttezza, licità, trasparenza e tutela della riservatezza e diritti personali, in ottemperanza della vigente normativa in materia, per le finalità amministrative connesse. Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE di BUTTIGLIERA ALTA, con sede in Buttigliera Alta - Via Reano n.3. Il Responsabile del Trattamento è la Rag. Graziella CAPPÀ, Istruttore Direttivo - Responsabile Area Finanziaria.